



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 registro delibere

Data **25/01/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197 DEL 22 DICEMBRE 2022.

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre ad ore 19:33, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER CARLO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DI SPIRITO GIUSEPPE | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FILIPPI DAVIDE | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GAIFAS BIANCA | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. GALLI GABRIELE | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. KORICHI OMAR | 32. ZUCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. LUZZI CRISTINA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MINIUCCHI ANDREA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MIORANDI ARIANNA | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. MULLICI FATIÖN | |

Sono assenti i signori: Bettinazzi Nicola (giust.), Divan Leonardo (giust.), Previdi Mauro (giust.), Veronesi Roberto (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **27/01/2023**
al **06/02/2023**

ALBERTO GIABARDO
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione.

Con legge n. 197 di data 29 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025, pubblicata nella G.U. n. 33 di data 29 dicembre 2022.

Tra le diverse misure, la Legge n. 197/2022 ha previsto e disciplinato un "annullamento" parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, identificando quindi in modo diverso tra questi anche le Amministrazioni comunali.

Con riferimento ai debiti dei Comuni di importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione (Agenzia entrate e Riscossioni nazionale e non Società in House) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il comma 227 dell'art. 1 della L. 197/2022, stabilisce che **l'annullamento automatico** opera limitatamente alle somme dovute a titolo di **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo, di **sanzioni** e di **interessi di mora** di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973. Restano dovute pertanto le somme a titolo di "capitale" (imposta in caso di tributi, credito in caso di entrate patrimoniali) e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 228 dell'art. 1 della L. 197/2022 disciplina la tipologia delle sanzioni amministrative, comprese quelle per **violazioni del codice della strada**, di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Per questi crediti, lo stralcio si applica limitatamente agli **interessi**, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all'art. 27, comma 6, L. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973; pertanto, l'annullamento automatico non opera con riferimento al valore della sanzione e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si deve precisare inoltre che lo "stralcio" riguarda il singolo carico dato all'Agente di Riscossione e quindi non l'importo complessivo della cartella del singolo contribuente (che può contenere più debiti di più Enti diversi), ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo. Inoltre secondo le disposizioni dei citati commi 227 e 228 della citata legge di bilancio dello Stato, detto "stralcio parziale" non opera nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 (Società in House) o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali.

Il comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022 prevede che i Comuni possano comunque esercitare la **facoltà** di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando **entro il 31 gennaio 2023** uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Il Comune di Rovereto fino all'anno 2013 ha affidato le fasi di riscossione coattiva dei propri crediti tributari e patrimoniali all'Agente di Riscossione nazionale (ADER); pertanto, risultano somme affidate che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale.

È stata quindi effettuata una estrazione della banca dati complessiva delle poste a ruolo, non già oggetto delle precedenti attività di cancellazione totale delle quote operate dal legislatore negli anni precedenti, che è risultata complessivamente così composta:

- Entrate tributarie e patrimoniali € 334.402,30
- Sanzioni codice stradale € 664.061,62

Da tali importi complessivi vanno scorporate le singole partite di ogni contribuente affidate dal Comune di Rovereto di importo fino ad € 1.000,00 e da esse estratte solo le voci relative ad interessi e sanzioni per le entrate tributarie e patrimoniali; mentre per le sanzioni del codice della strada vanno scorporati solo gli interessi.

Rilevata la mole di dati che complessivamente è composta da 43886 articoli e la difficoltà di scorporare per ogni singolo soggetto l'entità del singolo carico affidato, si è ritenuto di procedere con l'estrazione delle sole voci oggetto di possibile stralcio, ragionevolmente stimando nel 50% del totale estratto quelle ipoteticamente cancellabili; dalle elaborazioni si è giunti quindi al seguente dato:

- Stima 50% sanzioni e interessi di Entrate tributarie e patrimoniali € 56.184,30
- Stima 50% solo interessi Sanzioni codice stradale € 179.480,32.

Va infine precisato che in base alla formulazione della normativa non sembra percorribile la scelta di annullare parzialmente i carichi solo di determinate tipologie di entrate o solo i carichi del codice della strada.

Sulla base delle analisi contabili, si esprimono le seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda le entrate di tipo tributario le quote di interessi e sanzioni che verrebbero cancellate sono anche riferite a poste di Società per le quali attualmente è in corso la procedura fallimentare; per dette situazioni è stata già comunicata l'ammissione al passivo fallimentare e la quota interessi, possibile oggetto di stralcio, rappresenta una voce per la quale è riconosciuto il privilegio. Pertanto non vi è convenienza per l'Ente di disporre a priori la cancellazione; vi è convenienza invece ad attendere l'esito finale della procedura;
- lo stralcio dei soli carichi affidati all'Agente della riscossione nazionale ADER introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento rispetto ai carichi affidati dal 2014 in poi alla Trentino riscossioni spa, oppure per i casi per i quali sono in corso procedure di recupero ma non ancora attivate in fase coattiva;
- la cancellazione delle poste oltre che a determinare un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi non garantisce l'esito finale che il contribuente moroso corrisponda poi le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica. Infatti, a differenza di quanto previsto per la definizione agevolata (riproposta dal comma 231), accessibile solo su richiesta del contribuente e dove le sanzioni sono stralciate solo a fronte del pagamento del capitale, l'annullamento automatico, seppur parziale, non garantisce che il contribuente paghi gli importi residuali e non costituisce quindi neppure una misura utile a ridurre il "magazzino" delle cartelle dell'Agente della riscossione;
- dal punto di vista contabile l'impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'Ente, non verrebbe ristorato da risorse statali ma rimarrebbe un onere esclusivamente a carico del bilancio comunale.

Come sopra già accennato va tenuto conto che il comma 231 della citata L. 197/2022 ha previsto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia di Riscossione dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2022, disposizione che attribuirebbe al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiedendo però per poter accedere all'adesione, il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive; il contribuente potrà quindi ottenere l'annullamento della

cartella solo a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, prevedendo anche la possibilità di rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Sulla base delle motivazioni sopra esposte non si individua alcuna utilità per il Comune di Rovereto ad aderire allo stralcio automatico di cui all'art. 1 commi 227-229 della Legge n. 197 del 22 dicembre 2022.

Si da atto che l'adozione del presente provvedimento, interessando anche poste relative a tributi comunali, rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

A norma del comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022 il presente provvedimento da adottare entro il 31/01/2023 deve essere entro la medesima data pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso all'Agente della riscossione secondo le procedure dal medesimo pubblicate.

La Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 24 gennaio 2023,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con ultima deliberazione consiliare n. 6 del 07 marzo 2016;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

accertata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di rispettare il termine del 31/01/2023 poter effettuare entro tale scadenza anche la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione all'Agenzia di Riscossioni ADER;

con 19 voti favorevoli, 4 contrari (Angeli Viliam, Di Spirito, Luzzi, Zucchelli) e 2 astenuti (Mullici, Zambelli), palesemente espressi per alzata di mano da parte dei 28 consiglieri presenti e votanti, dei quali 3 (Gaifas, Galli, Pozzer), non partecipano al voto,

delibera

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 229, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di **non applicare** le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e 228 della medesima Legge ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni esposte in premessa;
2. di inviare copia della presente deliberazione all'Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del medesimo Agente nazionale;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1, comma 229, della L.197/2022;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti in aula, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **07/02/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giabardo Alberto

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale